

Allegato

al Repertorio

Raccolta

A

6187

4870

Allegato B al rep. n. 5044/3992

STATUTO

dell'Associazione

"ITASOLIDALE"

Titolo I

Costituzione e scopi

ART. 1

(Denominazione, sede e durata)

1. È costituita, ai sensi del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo Settore") e, in quanto compatibile, del Codice civile e relative disposizioni di attuazione, una associazione denominata "ITASOLIDALE", di seguito indicata anche come "Associazione".
2. L'Associazione ha sede legale nel Comune di Trento. L'eventuale variazione della sede legale nell'ambito del Comune di Trento non comporta modifica statutaria, salvo apposita delibera del Consiglio Direttivo e successiva comunicazione agli uffici competenti.
3. Essa opera prevalentemente nel territorio della provincia di Trento e potrà istituire sedi operative o secondarie in Italia.
4. L'associazione ha durata illimitata.

ART. 2

(Utilizzo della locuzione "Ente Filantropico - ETS")

1. A decorrere dall'avvenuta istituzione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), e ad avvenuta iscrizione dell'Associazione nell'apposita sezione di questo, la locuzione "Ente Filantropico" dovrà essere inserita nella denominazione sociale. Dal momento dell'iscrizione nel RUNTS, la denominazione dell'Associazione diventerà, per volontà degli associati, "ITASOLIDALE - Ente Filantropico - ETS".
2. L'Associazione dovrà da quel momento utilizzare la locuzione "ITASOLIDALE - Ente Filantropico ETS" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

ART. 3

(Scopo, finalità e attività)

1. L'Associazione, escluso ogni scopo di lucro, persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avendo come attività istituzionale principale, ai sensi dell'art. 37 D.Lgs. 117/2017 (di seguito anche solo: CTS) l'erogazione di denaro, beni o servizi, anche di investimento, a sostegno di categorie di persone svantaggiate o di attività di interesse generale.
2. Essa esercita quindi, in via principale, l'attività di cui alla lett. u) dell'articolo 5, comma 1, del CTS.
Essa potrà, inoltre, svolgere le attività di interesse generale di cui alle lett. e), f) ed i) del richiamato art. 5 CTS, quantomeno nei limiti consentiti dall'art. 6 CTS.
Nello specifico, l'Associazione potrà dunque porre in essere attività nei seguenti settori:
 - beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o

di attività di interesse generale a norma del presente articolo (lett. u);

- interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281 (lett. e);
- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni (lett. f);
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (lett. i).

3. A tale fine, l'Associazione intende promuovere l'esercizio e la pratica della cultura filantropica, mutualistica e solidale, favorendo lo sviluppo sociale, solidaristico, culturale e ambientale del territorio e delle comunità, garantendo così un pro-attivo coinvolgimento nell'attuazione di tali finalità da parte degli attori dell'economia civile e in esclusiva funzione della tutela del bene comune.

4. L'Associazione porta, quindi, in sé l'obiettivo di fornire concrete risposte ai bisogni espressi da soci e non soci e dalle comunità, nel rispetto dei principi di mutualità, solidarietà sociale e sviluppo sostenibile.

5. In particolare, l'Associazione potrà svolgere le seguenti attività:

- organizzare e realizzare servizi di conoscenza e diffusione della cultura filantropica, mutualistica e solidaristica, quali concorsi a premio, bandi di progettazione e postazioni di informazione in materia di volontariato;
- organizzare e gestire corsi, stage, moduli e programmi ad impatto culturale e sociale, anche mediante la predisposizione di borse di studio e di bandi per il finanziamento di progetti presentati da enti di carattere privato senza scopo di lucro o iscritti al RUNTS;
- realizzare progetti di ricerca in materia di cultura solidaristica, mutualistica e sociale, anche attraverso la raccolta, la catalogazione, la redazione e la pubblicazione di testi e documenti (utilizzando ogni strumento e/o canale di comunicazione informatica e multimediale);
- collaborare con altri enti pubblici e privati per la realizzazione congiunta di nuovi modelli di sviluppo innovativi e sostenibili, ponendo al centro degli interventi la cultura, l'educazione e la filantropia;
- partecipare a progetti e programmi di solidarietà e di sviluppo diffuso del livello di benessere sociale;
- svolgere ogni altra attività funzionale al perseguimento delle finalità oggetto del presente Statuto, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 5 e dall'articolo 6 del Codice del Terzo Settore.

6. L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, anche attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime. La tipologia di attività diverse da quelle di interesse generale sarà determinata dal Consiglio Direttivo dell'Associazione, nel rispetto delle condizioni, delle modalità e dei limiti sanciti dal Codice del Terzo Settore e dalla normativa di settore di tempo in tempo applicabile.

7. Ai sensi dell'articolo 7 del Codice Del Terzo Settore, l'Associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi attraverso la richiesta a terzi di

donazioni, lasciti e contributi anche di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

8. L'attività della Associazione verrà attuata dai suoi organi attenendosi scrupolosamente ai principi di prudenza, diligenza e competenza, verità, trasparenza, correttezza, imparzialità, non discriminazione di alcun genere in ogni sua fase (gestione del patrimonio al fine di conservarne l'integrità; raccolta di fondi e risorse con modalità trasparenti e scrupoloso rispetto delle finalità per le quali i fondi e le risorse vengono attribuiti; modalità di erogazione che massimizzino il risultato in termini di sostegno e sviluppo della qualità di vita sociale, economica, culturale, senza alcuna discriminazione, con l'obiettivo di favorire al massimo lo sviluppo anche interculturale ed il benessere sociale. (art. 38, 2° co. CTS).

Titolo II

Norme sul rapporto associativo

ART. 4

(Ammissione e numero degli associati)

1. Al fine di consentire l'ingresso all'associazione di enti o soggetti che si dimostrino portatori di interessi omogenei rispetto a quelli che hanno determinato la costituzione della stessa e di determinare, così, una sorta di identità associativa intesa come sistema di valori, attività istituzionali e finalità fondanti in cui il potenziale associato possa riconoscersi ed essere chiamato a rispettare e condividere, possono essere ammessi a far parte dell'Associazione solamente gli enti o i soggetti che hanno un legame contrattuale od organizzativo, ovvero hanno stipulato accordi specifici con Itas Mutua i quali, aderendo alle finalità istituzionali della stessa e, più ampiamente, della presente associazione, intendano collaborare al loro raggiungimento.

Il numero degli associati è illimitato.

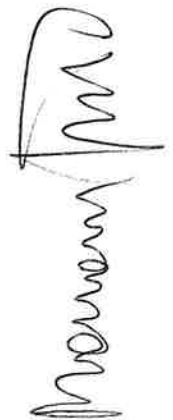
2. Gli associati enti sono rappresentati all'interno dell'Associazione dal rispettivo Rappresentante Legale oppure da altra persona delegata dal competente organo sociale purchè dipendente, collaboratore o facente parte dell'ente o soggetto giuridico associato.

3. Gli associati dell'Associazione si suddividono in:

- a) soci fondatori: i partecipanti all'Atto costitutivo;
- b) soci ordinari: gli associati che non hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione.

4. Ai fini dell'adesione all'Associazione, chiunque ne abbia interesse presenta domanda per iscritto al Consiglio Direttivo, che è l'organo deputato a decidere sull'ammissione. La domanda di ammissione, nella quale sono indicate le generalità dell'ente e del legale rappresentante, deve essere presentata per iscritto al Consiglio Direttivo dal rappresentante legale dell'aspirante associato. In tale domanda deve essere anche precisato che il richiedente si impegna ad accettare le norme dello Statuto sociale e dei regolamenti interni, ad osservare le disposizioni che saranno emanate dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo, ed a partecipare alla vita associativa. La domanda di ammissione deve essere inoltre corredata dai documenti richiesti da specifico Regolamento.

5. Il Consiglio Direttivo delibera l'ammissione o il rigetto entro 90 (novanta) giorni dalla presentazione della domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti



con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

6. La deliberazione del Consiglio Direttivo deve essere comunicata all'interessato entro 30 (trenta) giorni e annotata, a cura del Consiglio Direttivo medesimo, nel Libro degli associati.

7. L'eventuale provvedimento di rigetto deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 60 (sessanta) giorni, dalla data della deliberazione. Contro di esso l'interessato può proporre appello all'Assemblea ordinaria, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; l'Assemblea ordinaria dovrà svolgersi entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento dell'istanza. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio.

8. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando le cause di cessazione del rapporto associativo previste dall'articolo 6 del presente Statuto. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

ART. 5

(Diritti e obblighi degli associati)

1. Gli associati hanno il diritto di:
 - a) partecipare in Assemblea con diritto di voto, compreso il diritto di elettorato attivo e passivo;
 - b) essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
 - c) partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'Associazione;
 - d) concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
 - e) prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi ai sensi dell'articolo 18 del presente statuto.
2. L'esercizio dei diritti sociali spetta agli associati fin dal momento della loro iscrizione nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con l'eventuale versamento della quota associativa annuale.
3. Gli associati hanno l'obbligo di:
 - a) rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni, nonché le delibere degli organi consiliari;
 - b) contribuire responsabilmente al funzionamento dell'Associazione, prendendo parte alla programmazione ed alla conseguente attività;
 - c) versare la quota associativa d'ingresso fissata in euro 10.000;
 - d) versare eventuali quote associative annuali e contributi straordinari nella misura e nei termini deliberati dall'Assemblea;
 - e) versare eventuali contributi straordinari nella misura e nei termini deliberati dall'Assemblea.

ART. 6

(Perdita della qualifica di associato)

1. La qualifica di associato si perde per:
 - a) recesso volontario. Ogni associato può esercitare in ogni momento il

diritto di recesso, mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo dovrà prenderne atto in una apposita deliberazione. La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 (tre) mesi prima;

- b) scioglimento del soggetto giuridico associato. L'associato è tenuto a comunicare l'avvenuto scioglimento;
- c) mancato pagamento della quota associativa, se prevista, entro il 31 marzo di ciascun esercizio sociale. Il Consiglio Direttivo comunica tale obbligo a tutti gli associati entro un termine congruo (non inferiore a 15 giorni) per poter provvedere al versamento. L'associato decaduto non può avvalersi dell'appello assembleare ma può presentare una nuova domanda di ammissione ai sensi dell'art. 4 del presente Statuto;
- d) mancato pagamento del contributo straordinario, se previsto, entro il termine fissato dall'Assemblea. Il Consiglio Direttivo comunica tale obbligo a tutti gli associati entro un termine congruo (non inferiore a 15 giorni) per poter provvedere al versamento. L'associato decaduto non può avvalersi dell'appello assembleare ma può presentare una nuova domanda di ammissione ai sensi dell'art. 4 del presente Statuto. Stante lo spirito anche internamente solidaristico e mutualistico dell'ente, le quote associative e i contributi straordinari possono essere versati da altro socio previo accordo scritto tra le parti;
- e) nei casi di cui alle precedenti lettere c) e d), qualora l'associato non provveda al versamento richiesto nel termine indicato, il Consiglio Direttivo ne dichiara la decadenza.

2. L'associato può invece essere escluso dall'Associazione per:

- a) comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
- b) persistenti violazioni degli obblighi statutari, regolamentari o delle deliberazioni degli organi sociali;
- c) aver arrecato all'Associazione danni materiali o morali di una certa gravità.

3. L'eventuale provvedimento di esclusione, pronunciato dal Consiglio Direttivo, deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'associato escluso può proporre appello all'Assemblea ordinaria, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; l'Assemblea ordinaria dovrà svolgersi entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento dell'istanza. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio. Fintanto che l'Assemblea ordinaria non deliberi circa l'appello del socio escluso, l'associato mantiene il pieno esercizio dei propri diritti associativi, compreso il diritto di voto in Assemblea.

4. L'associato receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate né ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

5. Le quote e i contributi associativi non sono trasferibili e sono irripetibili, per qualunque causa (art. 24, 4° co, C.C.).



Titolo III
Organi sociali

ART. 7
(Organi)

1. Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea;
- Il presidente;
- Il Vice presidente (eventuale);
- il Consiglio Direttivo;
- la Commissione per la Valutazione dei Progetti;
- l'Organo di controllo, obbligatoriamente nominato nei casi di cui all'art. 30 del Codice del Terzo Settore;
- il Revisore legale dei conti, la cui nomina sarà prevista nei casi di cui all'articolo 31 del Codice del Terzo Settore.

2. L'elezione degli organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata, ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

3. Tutte le cariche degli organi associativi sono ricoperte a titolo gratuito, fatto salvo il rimborso delle spese sostenute e documentate, nell'espletamento dell'incarico ad eccezione dei componenti dell'organo di controllo e del revisore.

ART. 8
(Assemblea)

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti gli associati in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale.

2. Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati. Si applicano i co. 4 e 5, art. 2372 del Codice civile, in quanto compatibili.

3. L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione, a seguito di delibera del Consiglio Direttivo, almeno una volta l'anno per l'approvazione del Bilancio di esercizio. L'Assemblea può essere inoltre convocata:

- a) su richiesta motivata della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo;
- b) su richiesta motivata ed indirizzata al Consiglio Direttivo da almeno 1/10 (un decimo) degli associati.

Nei casi di cui alle lettere a) e b) il Presidente deve provvedere alla convocazione dell'Assemblea, la quale deve svolgersi entro 60 (sessanta) giorni dalla data della richiesta. Qualora il Presidente non provveda alla convocazione nei termini indicati, l'organo di controllo, se nominato, oppure il Vicepresidente o, in subordine, il Consigliere più anziano di età, deve procedere in sua vece e senza ritardo alla convocazione dell'Assemblea.

4. La convocazione dell'Assemblea deve pervenire per iscritto agli associati, presso i recapiti risultanti nel Libro degli Associati, tramite lettera, e-mail o altro strumento telematico almeno 8 (otto) giorni prima della data della riunione. L'avviso deve indicare il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno. La seconda convocazione deve essere fissata almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima convocazione.

5. L'Assemblea può riunirsi anche mediante videoconferenza, sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. L'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il segretario verbalizzante, e dove non deve necessariamente trovarsi anche il Presidente; nel caso in cui il segretario e il Presidente della riunione si trovino in due luoghi diversi, la redazione del verbale avverrà comunque a cura del segretario, mentre la sottoscrizione avverrà successivamente. Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.

6. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da altro associato indicato in sede di riunione assembleare.

7. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, conservato nella sede dell'Associazione.

ART. 8-bis

(Assemblea ordinaria: competenze e quorum)

1. L'Assemblea ordinaria ha le seguenti competenze:

- approvare il Bilancio di esercizio, predisposto dal Consiglio Direttivo;
- approvare l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, predisposto dal Consiglio Direttivo;
- approvare l'eventuale bilancio sociale, predisposto dal Consiglio Direttivo; determinare il numero, eleggere e revocare i membri del Consiglio Direttivo;
- eleggere e revocare i componenti dell'organo di controllo, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del Codice del Terzo settore;
- decidere l'eventuale quota associativa annuale, determinandone l'ammontare;
- decidere eventuali contributi straordinari, determinandone l'ammontare nonché i termini di versamento;
- eleggere e revocare l'organo di revisione, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 31 del Codice del Terzo settore; determinare il compenso dei componenti dell'Organo di controllo e del Revisore dei conti;
- deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del Terzo Settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- deliberare sui ricorsi avverso i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione pronunciati dal Consiglio Direttivo;
- approvare l'eventuale regolamento attuativo dello Statuto e gli altri regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

2. L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati presenti, in proprio o per delega, e in seconda



convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

3. L'Assemblea delibera a maggioranza di voti degli associati presenti, sia in prima che in seconda convocazione.

ART. 8-ter

(Assemblea straordinaria: competenze e quorum)

1. È compito dell'Assemblea straordinaria:

- a) deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;
- b) deliberare in merito alla trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione;
- c) deliberare in merito allo scioglimento dell'Associazione.

2. Per le modifiche statutarie, per la trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione, l'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati aventi diritto di voto, in proprio o per delega, e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione, è richiesta la presenza di almeno la metà dei soci, in proprio o per delega, con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) dei presenti.

3. Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati aventi diritto di voto.

ART. 8-quater

(Assemblea degli associati: regole di voto)

1. Ciascun associato ha diritto ad un solo voto.

2. Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale.

3. Per le votazioni si procede normalmente con voto palese; si procede a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta almeno 1/3 (un terzo) dei presenti e solo per le cariche sociali.

4. I Consiglieri non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità.

ART. 9

(Consiglio Direttivo: composizione e durata in carica)

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo amministrativo dell'Associazione ed è formato da un numero di componenti, compreso tra tre e sette eletti, previa determinazione del numero, dall'Assemblea per la durata di tre anni e sono rieleggibili per un numero massimo di tre mandati. Almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

2. Ai sensi dell'art. 26, co. 4, CTS, uno dei consiglieri dovrà essere scelto nella categoria di Enti attualmente rappresentati da "ITAS Mutua" (Società cooperativa Assicurativa), designato dal suo rappresentante legale o da un suo delegato.

3. Si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza. Non può essere eletto Consigliere, e se nominato decade dalla carica, l'interdetto, l'inabilitato, il debitore assoggettato a liquidazione giudiziale o chi è

stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

4. Il Consiglio Direttivo nomina al proprio interno il Presidente, il Vicepresidente e il Segretario-Tesoriere.

5. Ai membri del Consiglio Direttivo non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute ed analiticamente documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

ART. 9-bis

(Il Consiglio Direttivo: regole di convocazione, di funzionamento e di voto)

1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 (un terzo) dei Consiglieri. In tale ipotesi, il Presidente deve provvedere alla convocazione entro 15 (quindici) giorni dalla richiesta.

2. La convocazione del Consiglio Direttivo deve pervenire per iscritto ai consiglieri tramite lettera, e-mail o altro strumento telematico almeno 4 (quattro) giorni prima della data della riunione, e deve indicare il luogo, la data, l'ora e gli argomenti all'ordine del giorno.

3. In difetto di convocazione formale, o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i Consiglieri.

4. Il Consiglio Direttivo può riunirsi anche mediante videoconferenza secondo le stesse modalità previste per l'Assemblea.

5. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente; in assenza di entrambi, è presieduto da altro Consigliere individuato tra i presenti.

6. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti e le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte a maggioranza dei presenti.

ART. 9-ter

(Competenze del Consiglio Direttivo)

1. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione. In particolare, ha il compito di:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare gli eventuali programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- nominare il Vicepresidente, il Segretario ed il Tesoriere dell'Associazione;
- deliberare sull'ammissione, sull'esclusione e sulla decadenza per morosità non sanata degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti alle attività associative;
- curare la gestione di tutti gli eventuali beni mobili e immobili di proprietà



dell'Associazione o ad essa affidati;

- redigere gli eventuali regolamenti interni per il funzionamento dell'Associazione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- redigere e approvare gli eventuali ulteriori regolamenti interni necessari al funzionamento dell'Associazione, che non possono essere in contrasto con i regolamenti approvati dall'Assemblea;
- proporre l'eventuale quota associativa annuale;
- proporre eventuali contributi straordinari;
- provvedere, entro un termine congruo, ad informare gli associati in merito all'obbligo di versare l'eventuale quota associativa entro il termine stabilito in statuto;
- deliberare la convocazione dell'Assemblea;
- ratificare o respingere i provvedimenti adottati d'urgenza dal Presidente;
- curare la tenuta dei libri sociali dell'Associazione;
- deliberare l'eventuale svolgimento di attività diverse, e documentarne il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale;
- adottare ogni altro provvedimento che sia ad esso attribuito dal presente Statuto o dai regolamenti interni;
- adottare in generale tutti i provvedimenti e le misure necessarie all'attuazione delle finalità istituzionali, oltre che alla gestione e al corretto funzionamento dell'Associazione.

2. Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.

3. Il Consiglio Direttivo può istituire una Commissione consultiva per la valutazione dei progetti, diretti o indiretti, a sostegno di categorie di persone svantaggiate o di attività di interesse generale.

ART. 10

(Presidente, Vicepresidente, Segretario, Tesoriere)

1. Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno. Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento dell'Associazione, ed in particolare ha il compito di:

- a) firmare gli atti e i documenti che impegnano l'Associazione sia nei riguardi degli associati che dei terzi;
- b) curare l'attuazione delle delibere dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- c) adottare, in caso di necessità, provvedimenti d'urgenza, sottoponendoli entro 15 (quindici) giorni alla ratifica da parte del Consiglio Direttivo;
- d) convocare e presiedere l'Assemblea degli associati e il Consiglio Direttivo.

2. Il Presidente è nominato all'interno del Consiglio Direttivo, tra i suoi componenti.

3. Il Presidente cessa per:

- a) scadenza del mandato del Consiglio Direttivo;
- b) dimissioni volontarie rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
- c) revoca da parte dell'Assemblea ordinaria, a seguito di comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione, persistenti violazioni degli obblighi statutari oppure per ogni altro comportamento lesivo degli interessi dell'Associazione;

- d) sopraggiunte cause di incompatibilità, di cui all'art. 9, co. 3, del presente Statuto;
- e) revoca da parte dell'ente che rappresenta;
- f) perdita della qualità di associato dell'ente che rappresenta a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dall'art. 6 del presente Statuto.
4. Qualora il Presidente cessi dall'incarico per uno dei motivi indicati al comma 3 del presente articolo il Vicepresidente o, in subordine, il Consigliere più anziano di età dovrà convocare l'Assemblea ordinaria entro 30 (trenta) giorni dalla data in cui è stata formalizzata la cessazione al fine di procedere all'elezione del nuovo Presidente. Fino all'elezione del nuovo Presidente, il Presidente cessato rimane in carica per l'attività di ordinaria amministrazione.
5. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.
6. Il Segretario-tesoriere si occupa della gestione dei Libri sociali, di cui all'articolo 18 del presente Statuto nonché provvede alla gestione degli aspetti contabili e fiscali.
7. Nello specifico, il Segretario-Tesoriere si occupa di:
- acquisire le domande di adesione all'Associazione, sottoponendole al Consiglio Direttivo;
 - emettere le quietanze di pagamento per versamento della quota associativa annuale;
 - introdurre e gestire i dati dei soci all'interno del Libro dei soci;
 - gestire la materia della privacy, in merito al trattamento e alla protezione dei dati personali;
 - redigere e conservare i verbali assembleari e consiliari, con introduzione degli stessi all'interno dei Libri sociali;
 - curare e ordinare la corrispondenza cartacea e informatica;
 - redigere e aggiornare la prima nota di cassa;
 - ordinare e conservare i documenti contabili e fiscali dell'Associazione;
 - redigere la prima bozza di Bilancio da sottoporre al Consiglio Direttivo, per successiva redazione da parte di tale organo;
 - provvedere ai pagamenti nei confronti di fornitori e soggetti terzi;
 - accedere ai conti correnti dell'Associazione, con firma disgiunta del Presidente.
9. In relazione all'entità ed alla complessità degli adempimenti il Segretario-Tesoriere dell'Associazione, possono essere coadiuvati da volontari oppure da collaboratori esterni all'Associazione, con rapporto di dipendenza o di consulenza, a tempo pieno o a tempo parziale. La nomina e l'eventuale trattamento economico di tali soggetti sono stabiliti con deliberazione del Consiglio Direttivo.

ART. 11

(Commissione per la valutazione dei Progetti)

1. La Commissione per la valutazione dei Progetti (Commissione) è un organo consultivo e di appoggio al Consiglio Direttivo nel valutare i progetti, diretti o indiretti, a sostegno di categorie di persone svantaggiate o di attività di interesse generale senza scopo di lucro. Qualora nominata è costituita da sei soggetti proposti in maniera paritetica dai soci fondatori:
- due membri tra quelli proposti da ITAS Mutua;



- due membri tra quelli proposti dall'Associazione Gruppo Agenti Itas;
 - due membri tra quelli proposti dal Comitato per la Solidarietà dei Dipendenti.
2. La Commissione rimane in carica fino alla scadenza del Consiglio Direttivo che l'ha nominata.
3. La Commissione alla prima convocazione dovrà predisporre un regolamento interno per disciplinare il proprio funzionamento. Il regolamento dovrà essere successivamente approvato dal consiglio direttivo.

ART. 12 **(Organo di controllo)**

1. L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge ed ha durata triennale. Esso, se collegiale, nomina al proprio interno il Presidente.
2. I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. 3. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.
4. L'Organo di controllo ha le seguenti competenze:
- a) vigilare sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
 - b) esercitare il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro;
 - c) esercitare compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale Bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il Bilancio sociale dà atto degli esiti di tale monitoraggio;
 - d) partecipare senza diritto di voto, alle riunioni del consiglio Direttivo e dell'Assemblea, alle quali presenta la relazione annuale sul bilancio di esercizio.
5. Nei casi previsti dall'art. 31, c.1, del Codice del Terzo settore, l'organo di controllo può esercitare anche la revisione legale dei conti.
6. I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere ai membri del Consiglio Direttivo notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 13 **(Revisione legale dei conti)**

1. L'organo di revisione, qualora nominato, è formato da un unico componente, eletto dall'Assemblea. Il componente dell'organo di revisione deve essere iscritto al registro dei revisori legali dei conti.
2. L'organo di revisione rimane in carica 4 (quattro) anni e il suo componente è rieleggibile.
3. L'organo di revisione ha il compito di esercitare la revisione legale dei conti.
4. Delle proprie riunioni l'organo di revisione redige verbale, il quale va poi

trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione.

5. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, il componente dell'organo di revisione decada dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sua sostituzione tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.

6. Il componente dell'organo di revisione deve essere indipendente ed esercitare le sue funzioni in modo obiettivo ed imparziale, oltre a non poter ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

Titolo IV

Norme sul patrimonio, il bilancio ed i libri sociali

ART. 14 (Patrimonio)

1. Il patrimonio dell'Associazione è indivisibile ed è costituito:

- a) dal patrimonio minimo necessario per il conseguimento della personalità giuridica secondo le normative vigenti, che costituisce il fondo patrimoniale di garanzia indisponibile e vincolato a garanzia dei terzi che instaurino rapporti con l'Associazione;
- b) da eventuali beni mobili e immobili, di proprietà della stessa o che potranno essere acquistati e/o acquisiti da lasciti e donazioni;
- c) da ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate ammesse ai sensi del Codice del Terzo settore e di altre norme competenti in materia. A titolo esemplificativo ma non esaustivo:
 - erogazioni liberali da associati e da terzi;
 - quote associative degli associati
 - contributi da enti pubblici e privati;
 - rimborsi derivanti da convenzioni con le pubbliche amministrazioni;
 - entrate da attività di interesse generale e da attività diverse ex art. 6 del Codice del Terzo settore;
 - entrate da raccolte pubbliche di fondi;
 - donazioni, legati e lasciti testamentari;
 - stipula di polizze atte ad incrementare la base patrimoniale;
 - fondi europei.

2. Il patrimonio è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, di cui all'articolo 3 del presente Statuto.

3. L'Associazione potrà, altresì, acquisire in proprietà beni mobili e immobili, il cui impiego rimarrà funzionale al perseguimento delle finalità ed allo svolgimento delle attività di cui all'articolo 3 del presente Statuto.

4. Apposito Regolamento - che sarà predisposto dal Consiglio Direttivo ed approvato dall'assemblea ordinaria a maggioranza assoluta - declinerà in concreto i principi ai quali l'Associazione deve attenersi in merito alla gestione del patrimonio, alla raccolta di fondi e risorse in genere, alla destinazione, alle modalità di erogazione di denaro, beni o servizi, anche di investimento a sostegno di categorie svantaggiate o attività di interesse generale, come già delineati nei precedenti articoli.



ART . 14 BIS
(Patrimoni destinati)

L'associazione, per realizzare al meglio le proprie finalità e per supportare ed incoraggiare l'attribuzione di risorse da destinare alle proprie finalità caratteristiche, potrà costituire patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 2447 bis e ss. c.c.. La costituzione di patrimoni destinati comporta in ogni caso l'obbligo di nomina dell'organo di controllo, ai sensi dell'art. 30, co. 4, CTS.

ART. 15
(Divieto di distribuzione degli utili)

1. L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, membri del Consiglio Direttivo, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
2. Si considerano, in ogni caso, distribuzione indiretta di utili le fattispecie previste dall'articolo 8, comma 3, del Codice del Terzo Settore.

ART. 16
(Bilancio di esercizio)

1. L'esercizio sociale coincide con l'anno civile, ovvero dal 1° gennaio al 31 dicembre.
2. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo deve procedere alla formazione del bilancio consuntivo, il quale dovrà essere approvato dall'Assemblea ordinaria. Quest'ultima dovrà essere convocata entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.
3. Il Bilancio di esercizio si intende formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto finanziario e dalla relazione di missione. In caso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate, inferiori ai limiti di cui all'articolo 13, comma 2, del Codice del Terzo Settore, l'Associazione potrà redigere un rendiconto finanziario per cassa.
4. Il bilancio approvato dall'Assemblea dovrà essere depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.
5. Spetta al Consiglio Direttivo documentare, nella Relazione al Bilancio o nella relazione di missione, il carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'articolo 6 del Codice del Terzo Settore.

ART. 17
(Informativa sociale Bilancio sociale)

1. Nel caso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate, superiori ai limiti di cui all'articolo 14, comma 2, del Codice del Terzo Settore, l'Associazione deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli associati.
2. L'Associazione deve inoltre redigere nonché depositare presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e pubblicare nel proprio sito internet il Bilancio sociale, a fronte del superamento dei limiti di cui all'articolo 14, comma 1, del Codice del Terzo Settore.

3. Ai sensi dell'articolo 39 del Codice del terzo Settore, il bilancio sociale dovrà contenere l'elenco e gli importi delle erogazioni deliberate ed effettuate nel corso dell'esercizio con l'indicazione dei beneficiari diversi dalle persone fisiche.

4. Qualora l'associazione assuma lavoratori dipendenti, ai sensi dell'articolo 16 del Codice del terzo Settore, dovrà dare conto nel bilancio sociale del rispetto del parametro della differenza retributiva tra lavoratori dipendenti.

ART. 18

(Libri)

1. L'Associazione deve tenere i seguenti libri:

- Libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- Registro degli eventuali volontari, soci o terzi, di cui all'articolo 17 del Codice del Terzo Settore, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- Libro delle adunanze e delle deliberazioni della Commissione per la valutazione dei Progetti, tenuto a cura della stessa Commissione;
- Eventuale Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo, qualora questo sia stato nominato;
- Eventuale Libro delle adunanze e delle deliberazioni, dell'Organo di revisione tenuto a cura dello stesso organo, qualora questo sia stato nominato.

2. Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi mediante richiesta scritta al Consiglio Direttivo. In caso di mancanza di espresso e scritto diniego, da parte di tale organo, entro il termine massimo di trenta giorni, la richiesta si intende accolta e l'interessato, attraverso accordo con il Segretario dell'Associazione, stabilirà la data e l'orario di presa di visione dei documenti di cui è stata fatta richiesta di presa di visione.

3. La consultazione deve avvenire presso la sede legale dell'Associazione, in presenza del Segretario o di altro consigliere delegato per iscritto dal Presidente. Non si potranno estrarre copie e/o raccogliere immagini fotografiche dei documenti esaminati.

Titolo V

Risorse umane

ART. 19

(Volontari)

1. I volontari, se presenti, sono persone che condividono le finalità dell'Associazione e che, per loro libera scelta, prestano attività in favore della comunità e del bene tramite l'Associazione, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

2. La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di cui all'articolo 3 del presente Statuto. L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.



3. Ai volontari possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo; sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

4. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

5. L'Associazione deve iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale. L'Associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

ART. 20

(Struttura tecnico-operativa)

1. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura. Qualora l'Associazione assuma lavoratori dipendenti dovrà rispettare quanto previsto dall'articolo 16 del Codice del Terzo Settore.

2. L'associazione, per il perseguimento dei propri fini istituzionali, si avvale di una struttura tecnico-operativa retribuita e con specifiche competenze professionali.

3. La struttura tecnico-operativa ha la responsabilità della gestione operativa dell'Associazione in coerenza con le delibere assunte dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo.

4. Il personale facente parte della struttura tecnico-operativa è disciplinato da un apposito regolamento interno.

Titolo VI

Scioglimento e devoluzione del patrimonio

ART. 21

(Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

1. In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45, c. 1 del Codice del Terzo Settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo Settore, secondo le seguenti disposizioni dell'Assemblea straordinaria.

2. L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

Titolo VII

Disposizioni finali

ART. 22

(Rinvio)

1. Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore) e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

F.to Eliana Morandi notaio L.S.

Morandi

gm

Io sottoscritta dott.ssa Eliana Morandi Notaio in Trento - con studio ivi in Via Torre Verde n. 25, iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Trento e Rovereto, certifico che la copia fotostatica che precede composta di 9 (nove) fogli è esattamente conforme a quanto allegato sotto la lettera "B" all'atto a mio rogito di data 26 febbraio 2021, repertorio n. 5044/3992, registrato a Trento il 16 marzo 2021 al n. 6241 Serie 1T.
Trento, via Torre Verde n. 25, addì tredici dicembre duemilaventidue.





Trento, 12.12.2022

Allegato

al Repertorio

Raccolta

8

6187

4820

Dichiarazione

relativa alla situazione patrimoniale dell'Associazione denominata "ITASOLIDALE ONLUS" con sede in Trento, piazza delle donne lavoratrici 2, Codice Fiscale 96113210221,

il sottoscritto

Gabriele Bortoli nato a Trento il giorno 13 giugno 1989 residente a Trento, Via Brescia n. 2 iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti di Trento e Rovereto al n. 768/A e Revisore Legale dei conti al n. 180938 del Ministero dell'Economia e delle Finanze

ha provveduto

all'esame del bilancio al 31.10.2022 dell'Associazione denominata "ITASOLIDALE ONLUS" e della documentazione di riferimento, al fine di attestare la consistenza finanziaria e patrimoniale della stessa.

Sulla base di quanto constatato e verificato nell'esame degli atti

attesta

che il bilancio al 31/10/2022 è stato redatto in modo conforme a quanto previsto dal D.M. 5 marzo 2020 ed in rispetto dei principi contabili, nello specifico dell'OIC 35.

Le attività dell'Associazione sono le seguenti:

ATTIVO PATRIMONIALE	31/10/2022
Quote associative	3.000,00 €
Immobilizzazioni (finanziarie)	1.180,00 €
Credit	- €
Disponibilità liquide	65.842,00 €
Ratei e risconti attivi	- €
TOTALE ATTIVO	70.022,00 €

Le passività dell'Associazione sono le seguenti:

PASSIVO PATRIMONIALE	31/10/2022
Patrimonio netto	70.022,00 €
Debiti	- €
Ratei e risconti passivi	- €
TOTALE PASSIVO	70.022,00 €

Dall'analisi dei dati sopra riportati e dalla semplice contrapposizione dei valori di Attivo e Passivo (senza alcuna esigenza di procedere al calcolo di indicatori finanziari e patrimoniali) si evidenzia che le risorse patrimoniali dell'Associazione non sono inferiori ad euro 15.000,00 (quindicimila/00).

In fede.

- dott. Gabriele Bortoli -



Handwritten signature of Gabriele Bortoli



Notai Trentini Riuniti

REINA RIVIECCIO

VANGELISTI

ZANOLINI MORANDI

Imposta di bollo assolta in modo virtuale

Autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate di Trento n. 39331 del 10/09/2009

Repertorio n. 6186

VERBALE DI ASSEVERAZIONE DI GIURAMENTO

REPUBBLICA ITALIANA

Il giorno tredici dicembre duemilaventidue, in Trento, nel mio Studio.

13 dicembre 2022

Avanti a me **dott.ssa ELIANA MORANDI, Notaio in Trento, con Studio** ivi in via Torre Verde n. 25, iscritto nel Ruolo del Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Trento e Rovereto,

è presente

- **BORTOLI GABRIELE**, nato a Trento il giorno 13 giugno 1989 con domicilio in Trento, via Brescia n. 2, Codice fiscale BRT GRL 89H13 L378X, cittadino italiano, iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti di Trento e Rovereto al n° 768/A e Revisore Legale dei conti al n. 180938 del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Detto comparente, della cui identità personale io Notaio sono certo, mi presenta la relazione da lei redatta ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 22 del D.lgs. 117/2017, chiedendomi di asseverarla con giuramento.

Aderendo alla richiesta ammonisco ai sensi di legge il comparente, il quale presta quindi il giuramento di rito ripetendo la formula: "Giuro di avere bene e fedelmente adempiuto le funzioni affidatemi al solo scopo di far conoscere la verità".

Il presente atto, parte scritto da persona di mia fiducia e parte da me Notaio, su una facciata di un foglio è stato da me redatto e letto al comparente che lo approva ed a conferma lo sottoscrive con me Notaio.

Gabriele Bortoli

Elia Morandi Notaio



